



COMUNE DI BORGO A MOZZANO

Provincia di Lucca

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI

INDICE

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2 CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI.....	2
ART. 3 ALBO DEGLI AVVOCATI ESTERNI	2
ART. 4 PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI.....	3
ART.5 CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTI.....	3
ART. 6 CONDIZIONI DELL’INCARICO	3
ART. 7 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI.....	4
ART. 8 REGISTRO DEGLI INCARICHI	4
ART. 9 PUBBLICITÀ DEGLI ALBI E DEGLI INCARICHI.....	4
ART. 10 DEROGHE AL REGOLAMENTO.....	4
ART. 11 CANCELLAZIONE DALL’ALBO	5
ART. 12 ENTRATA IN VIGORE.....	5

ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio dell'amministrazione comunale, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della pubblica amministrazione.

ART. 2
CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Il Comune è tenuto nell'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento ad uniformarsi all'obiettivo di promuovere l'utilizzo e la valorizzazione delle risorse tecnico – professionali interne. La giunta comunale è impegnata a tal fine a ricercare, anche mediante la costituzione in forma associata con altri Comuni di uffici legali interni, la modalità organizzativa più idonea a consentire la realizzazione di economie di gestione. L'affidamento degli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio dell'amministrazione comunale è ammissibile qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) le prestazioni e le attività non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;
- b) le prestazioni e le attività non possano essere assegnate al personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità con altri impegni di lavoro;
- c) le prestazioni e le attività riguardino oggetti di particolare delicatezza e complessità, in ordine ai quali sia ravvisata la necessità di rivolgersi a professionisti esterni.

ART. 3
ALBO DEGLI AVVOCATI ESTERNI

Ai fini di trasparenza è istituito apposito albo aperto di professionisti, singoli e associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.

L'iscrizione all'albo ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dell'ufficio associato alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28.12,2000, n. 445 di iscrizione all'Albo professionale e di insussistenza di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) dettagliato curriculum professionale di studio, incarichi assolti ed attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni acquisite;
- c) dichiarazione di presa visione e di accettazione piena ed incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;
- d) dichiarazione di impegno a non accettare, a pena di decadenza, incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Borgo a Mozzano per tutta la durata dell'incarico affidato.

Il requisito essenziale per l'inserimento nell'albo de quo è l'iscrizione all'Ordine Professionale.

Gli studi associati sono tenuti, ai fini dell'iscrizione all'albo, a presentare la documentazione di cui al precedente comma per ciascun componente.

Le domande di iscrizione all'albo che risultino incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla data della comunicazione della relativa richiesta.

I professionisti e gli studi iscritti all'albo possono presentare in qualsiasi momento la documentazione per l'aggiornamento dei curricula.

L'albo è soggetto, mediante aggiornamento a revisione trimestrale, sulla base domande presentate.

La competenza alla formazione, tenuta ed aggiornamento dell'albo è attribuita al responsabile del servizio amministrativo che provvederà altresì a dare adeguata pubblicità in ordine alle procedure per l'iscrizione al medesimo.

ART. 4

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

A seguito dell'autorizzazione alla resistenza in giudizio o all'avvio di un procedimento di azione, la giunta comunale nomina il soggetto da incaricare tra quelli iscritti all'Albo qualora si tratti di ricorsi avverso atti degli organi di governo o di giudizio da promuovere nei confronti di altre pubbliche amministrazioni.

La nomina di cui al comma precedente avviene a conclusione del procedimento di selezione comparativa disposto dal responsabile del servizio amministrativo.

Nel caso l'oggetto del contenzioso sia un atto di natura gestionale, il responsabile del servizio amministrativo individua, con proprio atto e previa indicazione da parte del responsabile del procedimento oggetto del contenzioso, il soggetto da incaricare con le stesse modalità di cui al precedente comma.

Nell'affidamento degli incarichi il soggetto competente è tenuto a valutare in termini comparativi gli elementi desumibili dal curriculum e le proposte economiche secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base, di norma, dei seguenti elementi:

- a) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum riferibili all'espletamento dell'incarico;
- b) modalità di espletamento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- d) compenso professionale;
- e) principio di rotazione tra gli iscritti all'albo, salvo motivate diverse esigenze.

ART.5

CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTI

Il Comune si riserva, in casi eccezionali, la facoltà di rivolgersi a professionisti esimi e cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'elenco di cui all'art. 3, per questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione, motivando adeguatamente l'atto di incarico.

Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, l'incarichi previsti dal presente regolamento possono essere conferiti senza l'esperimento di procedure comparative in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati.

ART. 6

CONDIZIONI DELL'INCARICO

Gli incarichi di cui al presente regolamento devono essere regolati da convenzioni.

Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.

Nell'atto di convenzione disciplinante gli incarichi, devono figurare espressamente le seguenti condizioni:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- b) il riferimento alla specifica legislazione vigente in materia;
- c) l'indicazione del valore della causa che dovrà essere sempre predeterminato;
- d) l'indicazione dell'ammontare complessivo, determinato almeno in via presuntiva, della notula professionale che dovrà essere allegata e la somma che dovrà essere corrisposta a titolo di acconto per spese ed onorario che non dovrà superare il 20% del totale;

e) il riconoscimento al professionista incaricato del compenso come di seguito determinato:

- nella misura tariffaria minima ridotta del 30% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;

- nella misura tariffaria minima ridotta del 20% nei casi di esito parzialmente favorevole della lite;

- nella misura tariffaria minima ridotta del 15% nei casi di esito pienamente favorevole della lite;

f) la facoltà di revoca;

g) la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi;

h) la dichiarazione, da parte dell'incaricato, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentati in caso di persona giuridica), di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il responsabile del Servizio Amministrativo provvederà all'impegno della spesa relativo al compenso da corrispondere al professionista incaricato e, a conclusione del giudizio, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 3, lett. d), alla relativa liquidazione.

ART. 7

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI

Il Comune è sollevato dall'incaricato di ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Qualora il professionista non procedesse all'esecuzione dell'incarico affidatogli nel termine assegnato e secondo quanto stabilito nella convenzione oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà del Comune di revocare l'incarico.

ART. 8

REGISTRO DEGLI INCARICHI

Il responsabile del servizio amministrativo provvederà alla formazione, tenuta ed aggiornamento del registro degli incarichi legali nel quale dovranno essere riportati:

a) le generalità del professionista incaricato;

b) l'oggetto dell'incarico;

c) gli estremi dell'atto di conferimento;

d) l'importo del compenso presunto e l'importo effettivamente liquidato al professionista.

ART. 9

PUBBLICITÀ DEGLI ALBI E DEGLI INCARICHI

Gli albi dei professionisti di cui all'art.3 e i registri degli incarichi di cui all'art.8 del presente regolamento sono pubblici. Chiunque ne abbia interesse può prendere visione e far pervenire al Comune le proprie osservazioni e proposte in merito.

ART. 10

DEROGHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento non si applica a) agli incarichi di assistenza legale per procedimenti penali o di responsabilità patrimoniale che saranno attivati su istanza e/o proposta nominativa del soggetto interessato.

ART. 11
CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Il responsabile del servizio amministrativo dispone la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze;
- e) siano in contenzioso con il Comune.

ART. 12
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a seguito della esecutività della deliberazione che lo approva.